



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO
TERRITORIO, AMBIENTE,
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI
Vice Direzione Generale Ambiente

Genova, 03/01/2018
Prot. n. PE/2018/1557
Allegati:
Class/Fasc. 2017/G13.10.2/1

Servizio Rifiuti

All'Arpal
Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.gov.it

A tutti i Comuni
LORO SEDI (via pec)

Oggetto: D.P.R. n. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164". Chiarimenti in merito al regime applicativo.

Con la presente, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 120/2017, si forniscono alcuni indirizzi in merito alla applicazione del decreto che contiene la disciplina in materia di terre e rocce da scavo per "cantieri di piccole dimensioni", "cantieri di grandi dimensioni" e "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA".

Si segnala preliminarmente che il D.P.R. n. 120/2017 ha abrogato il D.m. n.161/2012, il comma 2 bis dell'articolo 184 bis del D. Lgs.152/2006 , gli articoli 41 c. 2 e . 41bis del D.L. n. 69/2013. Conseguentemente, risulta in oggi superata la D.G.R. n. 1423/2013, approvata in applicazione delle citate fonti normative.

La situazione che si viene a delineare per assoggettare i materiali da scavo al regime di cui all'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) è la seguente:

- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo II del DPR (art. 8-19). Per tali tipologie è prevista la presentazione di un Piano di Utilizzo il cui iter procedimentale è soggetto alla disciplina dettata dagli articoli di cui sopra;
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, ossia non superiori a 6000 mc comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a VIA/AIA, il

riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo III del DPR (art. 20-21). Per tali tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21;

- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, ossia maggiori di 6000 mc, prodotti in opere/attività non soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dal Capo IV del DPR che richiama gli art. 20 e 21. Pertanto, anche per queste tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21;
- nelle disposizioni transitorie vengono fatti salvi i piani di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento che quindi restano disciplinati dalla previgente normativa; i progetti per i quali alla data di entrata in vigore è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati da quest'ultima, fatta salva la facoltà di presentare entro 180 giorni dal 22/08/2017, il piano di utilizzo o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del nuovo regolamento.

Al fine di supportare l'attività di caratterizzazione sul materiale prevista ai sensi dell'allegato 4 del Dpr n.120 necessaria ai fini dell'accertamento dei requisiti di qualità ambientale dello stesso, Regione ed ARPAL produrranno una cartografia di primo riferimento per la determinazione della concentrazione degli inquinanti sul territorio regionale dei valori di fondo naturale, recante i limiti di concentrazione rinvenibili negli affioramenti geologici naturali.

Si osserva che nella definizione delle "terre e rocce da scavo", riportata all'art. 2 comma c) del D.P.R. n. 120/2017, non compare più la dicitura "**materiali litoidi** in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini", indicato invece nella definizione di "materiali da scavo" riportata nel D.M. n. 161/2012. Per la gestione di tale materiale, si richiama in primo luogo la previsione di cui all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, che al comma 3 esclude dall'ambito di applicazione della parte quarta dello stesso decreto e quindi dalla disciplina dei rifiuti "i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni". In merito invece alla sottoposizione di tali materiali al regime di "sottoprodotto", stante l'esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 120/2017, confermata dal Ministero dell'Ambiente in sede di interlocuzione con la Conferenza Unificata Stato/regioni, si evidenzia tuttavia che l'art. 39 c.13 del D.Lgs 205/2010 stabilisce che il materiale rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti possa essere considerato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D. Lgs 152/2006 nel rispetto delle condizioni ivi riportate. Pertanto, e nelle more di una specifica norma inerente le modalità per la gestione del materiale litoide, si ritiene che i riferimenti tecnici per la caratterizzazione dei materiali, le disposizioni contenute nel Dpr n.120/2017 possano essere utilizzate anche per tali tipologie di materiali, in quanto compatibili con la specificità di tali materiali.

L'art. 21 "Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni" e l'art. 22 "Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA" stabiliscono che le condizioni previste dall'art. 4 per accedere al regime di deroga dalla disciplina dei rifiuti e qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti debbano essere attestate dal produttore dei materiali tramite la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tale

dichiarazione, effettuata sulla base del modello riportato in allegato 6 al decreto, deve essere trasmessa al Comune del luogo di produzione delle terre e rocce e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, secondo il modello riportato in allegato 6 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. La dichiarazione di utilizzo per cantieri di piccole dimensioni deve avvenire tramite compilazione del modello dell'allegato 6. In particolare l'attestazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei requisiti di cui all'art. 4, con particolare riferimento a quelli di qualità ambientale, dovrà essere supportata da adeguata documentazione tecnica recante evidenza oggettiva delle circostanze che ivi si attestano.

In merito alle competenze inerenti le attività di controllo della dichiarazione di cui all'art. 21, si ritiene che possano distinguersi nei seguenti termini:

- il Comune verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa, in analogia a quanto previsto per il piano di utilizzo a carico dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 9 c. 3 del decreto in oggetto;
- l'Agenzia di protezione ambientale, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie al rispetto degli obblighi assunti con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- l'Autorità competente, ovvero l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Ai sensi dell'art. 21 c. 6, l'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo di ARPAL è a carico del produttore delle terre e rocce da scavo, sulla base di un tariffario nazionale ad oggi non ancora adottato. Nelle more dell'emanazione di tale tariffario, i costi vengono stabiliti sulla base del tariffario ARPAL.

Ai sensi dell'art. 7, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21, è attestato dall'esecutore o dal produttore all'autorità competente mediante la **dichiarazione di avvenuto utilizzo**, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione effettuata, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8; deve essere trasmessa all'Autorità competente, ovvero l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera, ed all'Agenzia di protezione ambientale competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione ed al Comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo. Si ritiene opportuno sottolineare che la dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti sopra indicati entro il termine di validità del piano di utilizzo (definito dal Piano stesso ai sensi dell'art. 14 c.1) o della dichiarazione di cui all'articolo 21 (1 anno ai sensi dell'art. 21) e che l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

L'art. 5 del decreto indica le condizioni per il **deposito intermedio** stabilendo che lo stesso possa essere effettuato presso il sito di produzione, presso il sito di destinazione o presso altro sito esterno; in tutti casi il deposito intermedio, se presente, deve essere dichiarato nell'apposita sezione C del modulo di cui all'Allegato 6, dove andranno indicati i riferimenti della proprietà del sito e del gestore del deposito, gli estremi dell'autorizzazione, nonché la destinazione urbanistica dell'area.

L'art. 24 stabilisce che per l'applicazione dell'art. 185 comma 1, lett. c) del D.Lgs 152/2006 (esclusione dalla disciplina dei rifiuti del suolo non contaminato scavato nel corso di attività di costruzione e riutilizzato nel sito di produzione) la non contaminazione debba essere verificata ai sensi dell'Allegato 4, ovvero mediante caratterizzazione chimico-fisica. Tutto ciò ferma restando la disciplina prevista dalla legge 28/2012 in presenza di materiali di riporto.

Occorre inoltre precisare che nel caso di riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 185 comma 1, lett. c) del D.Lgs 152/2006 non è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017, salvo il caso in cui il materiale sia conferito in un sito di deposito intermedio ubicato all'esterno del sito di produzione.

In merito alla compilazione del **documento di trasporto** (allegato 7), si ritiene, in relazione alle modalità di gestione delle diverse copie, che lo stesso vada compilato per ogni singolo viaggio assegnando al campo "Numero di viaggi" il valore 1.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

La Dirigente del Servizio

(Dott. ssa Cecilia BRESCIANINI)

